



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESTENSIONE PERIODO DI APPLICAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sala delle **adunanze**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Si	
GUIZZETTI GIOVANNI	Assessore anziano	Si	
RAPONI SARA	Assessore	Si	
BIANCHI FRANCESCO	Consigliere	Si	
PARISI PATRIZIA	Consigliere	Si	
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Si	
MACARIO NICOLA	Assessore	Si	
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere	Si	
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere		Si
SAVIO CHIARA	Consigliere	Si	

Tot. 12

Tot. 1

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22/02/2022

Illustra la proposta l'Assessore Nicola Macario rimandando alla più ampia relazione esposta in premessa all'intera manovra di bilancio. In particolare, per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, illustra le modifiche apportate al regolamento e all'estensione all'intero anno della relativa applicazione.

Il Consigliere Bonomelli Marco chiede alcuni chiarimenti in merito al gettito ipotizzato e alle modalità della relativa quantificazione. Afferma inoltre che l'incremento del periodo di imposizione dell'imposta non rappresenta un messaggio molto positivo per le strutture ricettive e per gli operatori turistici in generale.

Alle osservazioni risponde l'Assessore Macario facendo presente che l'incremento delle previsioni di gettito non è proporzionale in quanto ricomprende periodi di altra affluenza turistica precedentemente esclusi, quali il periodo natalizio. Aggiunge inoltre che con l'introduzione del software e con l'intensificazione dei controlli si sta inoltre conducendo gli operatori turistici verso un percorso virtuoso che dovrebbe portare risultati positivi anche in termini di gettito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 4, commi 1 e 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 che testualmente recitano:

"1. (... omissis) i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno (... omissis)";

"3. (... omissis) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. (... omissis)";

RICHIAMATE in tale senso le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 9 del 22.05.2012 avente a oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno: approvazione del relativo regolamento";
- n. 45 del 29.11.2013 avente a oggetto: "Esame ed approvazione modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno";
- n. 2 del 05.03.2019 avente ad oggetto: "Modifica e approvazione regolamento comunale imposta di soggiorno";
- n. 8 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Modifica e approvazione regolamento comunale imposta di soggiorno";
- n. 13 del 09.02.2021 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021 e seguenti";

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 che testualmente recita: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. (...omissis)";



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-quater che stabilisce che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"*;

RICHIAMATA altresì la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *"Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"*;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative e in particolare che con il disposto dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata estesa l'assoggettabilità dell'imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti "locazione breve";

RILEVATA la volontà dell'amministrazione comunale di estendere l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno per l'intero anno solare al fine di sovvenzionare le iniziative in campo turistico e di manutenzione dei beni culturali;

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che: 3: *"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;

4: *"All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

RICHIAMATO l'art. 5-quinquies del D.L. 21-10-2021 n. 146 *Interpretazione autentica del comma 1-ter dell' articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (19)*

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione delle novelle normative richiamate nonché per dare seguito alla volontà di estendere l'applicazione per l'intero anno solare, secondo le modifiche esplicitate tramite sottolineatura in giallo nell'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA, in tal senso, la proposta di modifica ed integrazione al vigente Regolamento per l'Imposta di Soggiorno, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, che individua gli articoli oggetto di revisione;

RAVVISATA la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7 del D.Lgs. 267/2000 n.03 del 14.02.2022- ALLEGATO B;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'Imposta di Soggiorno dettagliate nell'allegato unito alla presente deliberazione ALLEGATO A;

VISTA la Legge 212/2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

CON VOTI favorevoli n 9 e contrari n. 3 (Martinelli, Savio e Bonomelli) espressi per appello nominale dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI APPROVARE**, conseguentemente, la proposta di modifica/integrazione al Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della medesima;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater D.L. 201/2011 le modifiche/integrazioni di cui al precedente punto 1, *hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, precisando che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;*
3. **DI DARE ATTO** altresì che gli articoli del vigente regolamento dell'Imposta di Soggiorno non revisionati con il presente atto si ritengono riconfermati *in toto;*
4. **DI RILEVARE** che il presente atto è conforme alle vigenti disposizioni generali in materia con particolare riferimento alla Legge 212/2000 "*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*";
5. **DI CHIARIRE** che, in funzione del combinato disposto, per l'anno 2022 rimarranno esentati dall'imposta i mesi di gennaio, febbraio e marzo;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI avorevoli n 9 e contrari n. 3 (Martinelli, Savio e Bonomelli) espressi per appello nominale dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22/02/2022

Il Sindaco
PENNACCHIO ALEX



Il Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 22/02/2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 22/02/2022



Il Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

111.A



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC
N. 5 DEL 22.02.2022

COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22.05.2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29.11.2013

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 05.03.2019

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02.04.2020

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 04.06.2020

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. xx DEL xxx

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari..	4
Art. 4 Misura dell'imposta	4
Art. 5 Esenzioni	4
Art. 6 Obblighi di dichiarazione.....	5
Art. 7 Versamenti.....	5
Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento	6
Art. 9 Sanzioni.....	6
Art. 10 Importi minimi per i versamenti.....	7
Art. 11 Riscossione coattiva.....	7
Art. 12 Rimborsi.....	7
Art. 13 Contenzioso.....	7
Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta.....	8
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture di cui al successivo art. 2 e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture di cui al successivo art. 2, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, anche nell'ambito del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Lovere, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Lovere, nel **periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di** ogni anno **fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.**
4. **Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**
5. Con provvedimento motivato del Consiglio Comunale potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno, qualora si verificano situazioni tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale.

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2. e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Lovere.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 – ter del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.
3. Il Comune di Lovere, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture soggette ad imposta del territorio, non acquisisce la "soggettività passiva" del tributo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili degli obblighi previsti dai successivi articoli 6 e 7.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti diversamente abili e relativo accompagnatore. L'Organo Esecutivo provvederà ad individuare compiutamente,

con apposito atto deliberativo, i soggetti che potranno usufruire di tale agevolazione

Art. 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture di cui all'art. 2 ubicate nel Comune di Lovere sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di Lovere.
3. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. Il gestore della struttura dovrà presentare apposite dichiarazioni nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - a. entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al primo semestre;
 - b. entro il 31 gennaio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al secondo semestre dell'anno precedente;
5. Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
6. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Comune secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 14.

Art. 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono

l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il **31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il II semestre**, mediante sistema pago PA.

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture di cui all'art. 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra-periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 150 per cento dell'importo dovuto**. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente

comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 Importi minimi per i versamenti

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predisporre e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2022, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3. Per l'anno 2022 rimarrà esente il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo).
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Lovere.

COMUNE DI LOVERE

ORGANO DI REVISIONE – VERBALE N. 03/2022

**MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESTENSIONE
PERIODO DI APPLICAZIONE**

Il sottoscritto dott. LORENZO PICCO in qualità di Revisore dei Conti del COMUNE DI LOVERE, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2020 per il periodo 01/12/2020 – 30/11/2023

PRESO IN CARICO

in data 10/02/2022 la proposta di deliberazione n. 6 del Consiglio Comunale del 04/02/2022 ed il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

CONSIDERATO CHE

A - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/05/2012 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e successivamente modificato con deliberazioni n. 45 del 29/11/2013, n. 2 del 05/03/2019, n. 8 del 02.04.2020 e n. 19 del 04/06/2020;


B - la proposta di delibera di Consiglio n. 6 del 04/02/2022 riguarda la necessità di apportare modifiche al vigente Regolamento per l'Imposta di Soggiorno principalmente in relazione alle novità normative degli obblighi informativi per chi offre alloggio o parti di esse per finalità turistiche in regime di locazione e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi, delle relative sanzioni e dei termini a cui decorrono le disposizioni del Regolamento;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2022 in merito alla modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Lovere, 14/02/2022

Il Revisore dei Conti





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC

N. 5 DEL 22.02.2022



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 04/02/2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESTENSIONE PERIODO DI APPLICAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile

Eventuali note:

Lovere li, 04/02/2022



**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
TIRABOSCHI ANDREA**



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 04/02/2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ESTENSIONE PERIODO DI APPLICAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs, 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Eventuali note:

Lovere li, 04/02/2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TIRABOSCHI ANDREA**



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N° 5 del 22/02/2022

N° 265 del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio on line

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29/03/2022.

Lovere 29/03/2022



Il Responsabile della pubblicazione
GREGORINI FABIO